

# NUNZIANTE • MAGRONE



## WEBINAR

**GREEN PASS: CHE FARE (E CHE COSA NON) DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE  
DL 21.9.2021 N. 127**



**Saluto di apertura**  
Fabio Bocchiola  
Presidente Swiss Chamber



**Il Green Pass per accedere ai  
luoghi di lavoro. Due mesi e  
mezzo di controlli, aspettando  
la fine del periodo di emergenza**  
Giuseppe Cucurachi  
Avvocato e Socio Fondatore  
Nunziante Magrone - Studio  
Legale



**Il punto di vista del medico  
del lavoro**  
Pasquale Giordano  
Medico del lavoro



**Case Histories**  
Sabrina Borsani  
Responsabile Risorse Umane  
Repower Italia



**Case Histories**  
Alessandro Marconato  
IT & Facility Manager  
KUNZI SpA

Q&A



Ottobre 2021

# Come siamo arrivati a questo punto?

## Facciamo un passo indietro

Avv. Giuseppe Cucurachi | Partner  
E.: [g.cucurachi@nmlex.it](mailto:g.cucurachi@nmlex.it)

# Come siamo arrivati a questo punto 1/4

- l'ordinanza Trib. Belluno 19 marzo 2021, n. 12 ha dichiarato legittimo imporre le ferie al personale sanitario che rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Il Giudice del Lavoro, osservando che la natura delle mansioni ricoperte dai ricorrenti comporta un elevato rischio di essere contagiati, ha rilevato come la permanenza degli stessi «*nel luogo di lavoro comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei suoi dipendenti*».

## Come siamo arrivati a questo punto 2/4

- L'ordinanza Trib. Modena 23 luglio 2021, n. 2467 ha affermato la piena legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione adottato da un datore di lavoro operante in una RSA ove due addetti con mansioni sanitarie avevano rifiutato di vaccinarsi contro il CoViD -19. Il Tribunale ha osservato che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'imprenditore è garante della salute e della sicurezza sia degli altri dipendenti che dei terzi. Il rifiuto della vaccinazione se pur non può dar adito a provvedimenti di natura disciplinare, può avere delle conseguenze sul piano della oggettività a svolgere determinate mansioni.

# Come siamo arrivati a questo punto 3/4

D.L. 44/2021:

- Il Green Pass è una condizione necessaria per consentire l'accesso ai luoghi di lavoro per determinate categorie di lavoratori (professioni sanitarie).

DL 52/2021, come integrato dal DL 111/2021

- Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, «l'accesso» e l'utilizzo di una serie di mezzi di trasporto «è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19»
- Nello stesso periodo, «tutto il personale scolastico [...] nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19»

# Come siamo arrivati a questo punto 4/4

*«Io credo che la decisione del governo sul Green Pass in tutti luoghi di lavoro pubblici e privati sia una cosa positiva perché mette fine alla ambiguità di questi mesi in cui si è rischiato di dividere i lavoratori».* Il segretario confederale Cisl, Angelo Colombini, il 15 settembre 2021.

**II D.L. 127/2021**

---

# Il D.L. 127/2021

## Chi rientra nel campo di applicazione

A partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, è stato introdotto l'obbligo di possedere il Green Pass, per avere «**accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale**» da parte di:

- «*chiunque*» svolga «**un'attività lavorativa**»;
- «*tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo*», la propria attività «**di formazione**»;
- «*tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo*», la propria attività «**di volontariato**»;
- «*tutti i soggetti che svolgono*» la propria attività «**sulla base di contratti esterni**».

---

# Il D.L. 127/2021

Qual è il campo di applicazione: «*i luoghi in cui l'attività è svolta*»

Il Decreto Legge non limita l'obbligo di possesso del Green Pass ai soli casi in cui il lavoratore debba accedere a uffici, stabilimenti o sedi aziendali propriamente detti, facendo più genericamente riferimento ai «*luoghi in cui l'attività lavorativa è svolta*».

---

## Il D.L. 127/2021

Qual è il campo di applicazione: «*i luoghi in cui l'attività è svolta*»

Nel caso in cui il lavoratore debba svolgere la propria attività presso un **soggetto terzo** diverso dal datore di lavoro titolare del contratto, il controllo sul rispetto degli obblighi deve essere effettuato, oltre che dal datore di lavoro, **anche** dal soggetto terzo.

# Il D.L. 127/2021

Quali obblighi per le parti

---

# Il D.L. 127/2021

## Quali obblighi per i lavoratori subordinati 1/3

Tutti i lavoratori che hanno accesso ai luoghi di lavoro devono **possedere** (ed esibire se richiesto) il Green Pass.

Questo implica che, in mancanza:

- non potranno accedere ai luoghi di lavoro, **che il datore di lavoro li controlli o meno;**
- non potranno falsamente attestare di possederlo.

---

# Il D.L. 127/2021

## Quali obblighi per i lavoratori subordinati 2/3

Si può ottenere il Green Pass:

- a seguito del **completamento del ciclo vaccinale**, per i 12 mesi successivi alla seconda somministrazione;
- contestualmente alla **prima dose** di vaccino (sempre per i vaccini che ne richiedano due), con validità a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- nei casi di **vaccino monodose**, dal 15° giorno successivo alla somministrazione, per 12 mesi;
- a seguito di **guarigione da COVID-19**, per i 6 mesi successivi;
- nel caso di somministrazione dell'**unica dose** per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2, la certificazione ha validità fin dal giorno della somministrazione e per i 12 mesi successivi;
- nel caso di soggetti che abbiano **contratto il virus SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose**, nonché a seguito del prescritto ciclo di vaccinazione, la certificazione verde ha validità di 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

---

# Il D.L. 127/2021

## Quali obblighi per i lavoratori subordinati 3/3

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica;
- cittadini che abbiano ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar;
- le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021.

---

# Il D.L. 127/2021

## Quali obblighi per i datori di lavoro (1/3)

Prima del 15 ottobre 2021, i datori di lavoro devono **individuare**:

- **Chi** sia incaricato di effettuare i controlli del Green Pass;
- **Chi** sia incaricato di riferire eventuali violazioni;
- Come, quando, dove (prioritariamente e ove possibile all'accesso, ma è possibile «*anche a campione*») controllare i Green Pass;
- qualsiasi altro aspetto rilevante inerente i protocolli di sicurezza.

---

# Il D.L. 127/2021

## Quali obblighi per i datori di lavoro (2/3)

Inoltre, devono:

- **effettuare** tali controlli;
- **segnalare** le eventuali violazioni dei dipendenti alle autorità competenti;
- **sospendere** il lavoratore non in possesso della Certificazione.

# Il D.L. 127/2021

## Quali obblighi per i datori di lavoro (3/3)

Al fine di adempiere alla disciplina sulla protezione dei dati personali (Regolamento Ue n. 679/2016, D.Lgs n. 196/2003) è necessario:

- fornire una **informativa sul trattamento dei dati personali**, evidenziando: (i) le finalità del trattamento; (ii) la base giuridica del trattamento; (iii) gli eventuali destinatari dei dati personali; (iv) le modalità e gli strumenti del trattamento; (v) il periodo di conservazione dei dati personali; (vi) l'obbligatorietà del conferimento dei dati e le conseguenze del mancato conferimento;
- nominare i soggetti incaricati dei controlli quali **responsabili del trattamento** ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue n. 679/2016, se esterni all'organizzazione aziendale, ovvero quali **soggetti incaricati**;
- aggiornare il **Registro delle attività di trattamento**;
- adottare le **misure di sicurezza** per la protezione dei dispositivi utilizzati per i controlli (es. antivirus).

Fonte: *Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, c.d. green pass, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro – Confindustria, 27 settembre 2021*

---

# Il D.L. 127/2021

## I contratti «esterni»

Il Legislatore ha volutamente scelto una formulazione molto ampia, tale da ricomprendere tra i soggetti obbligati qualsiasi «*lavoratore*», a prescindere dalla tipologia contrattuale, e ciò anche in presenza di «*contratti esterni*».

Dovranno dunque ritenersi compresi:

- lavoratori **somministrati**;
- **appaltatori (e relativo personale)**;
- **collaboratori, agenti, lavoratori autonomi.**

---

# Il D.L. 127/2021

## Quali obblighi per i datori di lavoro

### Ultima novità:

#### **Art. 9 octies D.L. 139/2021**

- i datori di lavoro potranno chiedere in anticipo ai dipendenti se sono sprovvisti del certificato verde, in modo da poter organizzare l'attività produttiva senza sorprese.

*“Art. 9-octies*

*(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)*

*1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.”.*

# **Il D.L. 127/2021**

**La sospensione del lavoratore senza Green Pass**

---

# Il D.L. 127/2021

## La sospensione del lavoratore senza Green Pass

Per chi ha **più** di 15 dipendenti:

- nel caso in cui il lavoratore sia privo del Green Pass al momento dell'accesso egli sarà considerato assente ingiustificato **fino alla presentazione** del Certificato Verde, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

---

# Il D.L. 127/2021

## La sospensione del lavoratore senza Green Pass

Per chi ha **meno** di 15 dipendenti:

- sarà consentito al datore di lavoro sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
- Il nuovo **art. 9 septies**, comma 7, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 stabilisce che «*dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata*», il datore di lavoro di piccole imprese potrà «**sospendere** il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta».

---

# Il D.L. 127/2021

## La sospensione del lavoratore senza Green Pass

Con questa formulazione, il Legislatore delinea diversi scenari, ed in particolare:

- nei **cinque** giorni successivi all'inizio dell'«*assenza ingiustificata*», il lavoratore ottiene un Green Pass: in tal caso, può rientrare immediatamente al lavoro;
- il lavoratore assente aspetta **per più di cinque giorni** prima di ottenere il certificato, e nel frattempo l'impresa **assume a tempo determinato** un altro lavoratore in sua sostituzione: in tal caso, il lavoratore sostituito potrebbe dover **attendere** fino a (dieci+dieci) venti giorni, prima di poter rientrare al lavoro;
- il lavoratore assente **non presenta** alcun Green Pass: in tale ipotesi, rimane assente ingiustificato sino al 31 dicembre 2021.

---

# Il D.L. 127/2021

## La sospensione del lavoratore senza Green Pass

Il nuovo **art. 9 septies**, comma 7, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha previsto che *«per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato»*.

Quindi, verosimilmente, per quei giorni di assenza non matura nemmeno il compenso variabile; e forse non è dovuta nemmeno alcuna forma di retribuzione in natura.

Non dovrebbe nemmeno maturare il diritto alle ferie; nessuna contribuzione dovrebbe essere versata.

---

# Il D.L. 127/2021

## La sospensione del lavoratore senza Green Pass

È ipotizzabile un obbligo del datore di lavoro di collocare il lavoratore in *smart working*?

- la sentenza Trib. Milano 15 settembre 2021 aveva stabilito che la sospensione del dipendente non vaccinato costituisce **una *extrema ratio*** che deve essere preceduta da una verifica circa l'utilizzabilità del lavoratore in altre mansioni non comportanti il rischio di diffusione del COVID-19;
- chi lavora sempre in *smart working* non dovrà possedere il Green Pass che «*serve per accedere ai luoghi di lavoro*». In ogni caso, però, il lavoro agile «***non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di Green Pass***» (Cfr. FAQ aggiornate del Governo).

**Il D.L. 127/2021**

**Le violazioni e le sanzioni**

---

# Il D.L. 127/2021

## Che cosa il datore di lavoro non può fare

Al datore è precluso:

- richiedere informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione (vaccino, guarigione al COVID-19, tampone);
- richiedere informazioni relative alla scadenza del certificato;
- chiedere copia delle certificazioni.

---

# Il D.L. 127/2021

## Che cosa il datore di lavoro non può fare

Il datore di lavoro può effettuare le verifiche esclusivamente mediante la scansione del c.d. QR code apposto sul Green Pass e esclusivamente utilizzando la App «**VerificaC19**».

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati del destinatario.

---

# Il D.L. 127/2021

## Le sanzioni per il datore di lavoro

Il datore di lavoro che non **organizzi** o non **esegua** i controlli è soggetto ad una sanzione amministrativa di importo variabile tra 400 e 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa può essere raddoppiata.

***NB: potremo affrontare casi di responsabilità dell'appaltatore (o dell'agenzia di somministrazione), i cui dipendenti non abbiano accesso ai luoghi di lavoro del committente perché privi di Green Pass, ovvero accedano pur essendone sprovvisti***

---

# Il D.L. 127/2021

## Le sanzioni per il dipendente

Il dipendente non può essere sottoposto a conseguenze disciplinari per il **mancato possesso** del Green Pass.

Tuttavia, se egli **si introduce senza Green Pass** sui luoghi di lavoro e/o **elude i controlli**, il legislatore ha disposto:

- una sanzione amministrativa di importo variabile da 600 a 1.500 euro;
- la possibilità di avviare una procedura disciplinare.

*Si sta dando grande enfasi all'ipotesi di una responsabilità risarcitoria del lavoratore che arrechi un danno al datore di lavoro.*

**Grazie dell'attenzione**

# Il Vostro Contatto



## Giuseppe Cucurachi

Partner - Milano

T. +39 02 6575181

E. g.cucurachi@nmlex.it

**Giuseppe Cucurachi** ha maturato un'esperienza ventennale nel diritto del lavoro, della previdenza sociale, dell'agenzia e delle relazioni industriali.

Opera prevalentemente nell'ambito della consulenza giuslavoristica a gruppi multinazionali, nell'ambito della contrattualistica, dei sistemi di remunerazione, dei trasferimenti d'azienda, delle riorganizzazioni e ristrutturazioni.

Patrocina controversie giuslavoristiche, anche innanzi alle Corti Superiori. Già collaboratore, poi socio e responsabile del dipartimento di diritto del lavoro di primari studi italiani.

Giuseppe Cucurachi è in **Nunziante Magrone** come socio fondatore e responsabile del *team* di diritto del lavoro dal 2015.

**We go the extra mile**  
with passion  
dedication  
and creativity

### **Milano**

20121 | Foro Buonaparte, 70  
Tel. +39 02 6575181  
Fax +39 02 6570013  
milano@nmlex.it

### **Roma**

00186 | Piazza di Pietra, 26  
Tel. +39 06 695181  
Fax +39 06 69518333  
roma@nmlex.it

### **Bologna**

40123 | Via Ugo Bassi, 7  
Tel. +39 051 992 1950 - 330 502  
Fax +39 051 992 1951  
bologna@nmlex.it

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)